

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.45 del 22 maggio 2007

Riunione del 17 maggio 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. R. Luigi Perone

CAF/41/07 - Appello della società Volley Castellana avverso i provvedimenti del Giudice Unico Provinciale di Vicenza C.U. n. 30 del 27.4.2007.

LA C.A.F.
letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

1. Con decisione C.U. n. 30 del 27.4.2007, il GUP Vicenza così deliberava:
“Gara n. 2684 Campionato Under 13 Femminile: Più sport Vicenza - Castellana S.Pietro.

*Rilevato dal rapporto arbitrale che la società Più Sport Vicenza non si è presentata in campo nei tempi stabiliti, si omologa la gara con il risultato:
Più Sport Vicenza - Castellana S.Pietro 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25).*

Campionato Under 13 Femminile: semifinali: Più sport Vicenza - Castellana S.Pietro.

Rilevato che a seguito del provvedimento di cui sopra le due squadre risultano in parità di set, trattandosi di gara di ritorno di semifinale, si rende necessario stabilire il sodalizio avente diritto al passaggio al turno successivo. Essendo inapplicabile l'art. 28 del Regolamento Provinciale per quanto concerne la disputa del set supplementare, si dispone la disputa della gara di spareggio, da effettuarsi, con le stesse regole di campionato, il giorno 29 aprile 2007, alle ore 10,30, presso la Palestra della S.M. "Manzoni" a Creazzo (VI).”.

2. Avverso tale decisione, la Volley Castellana proponeva ricorso a questa Commissione lamentandone il contrasto “con la corretta applicazione dell' art. 28 del regolamento provinciale per quanto concerne la disputa del set supplementare di spareggio”, dal momento che:

- *l'art. 28 del reg. prov.le, che si rifà all'art. 27 del reg. gare federale, prevede che il set di spareggio sia disputato alla fine della medesima gara con intervallo di 5 minuti tra il termine della gara stessa e la disputa del set in oggetto. Non risulta pertanto contemplata la possibilità di un eventuale differimento, tanto del set di spareggio che della partita stessa. A seguito di ciò non risulterebbe conforme all'art. 28 l'interpretazione operata dal G.U. in merito all'inapplicabilità dell'art. stesso, di cui peraltro si lamenta anche la mancanza di motivazione.*
- *dalla attenta lettura del regolamento gare federale e provinciale, non risulta contemplata la "gara di spareggio" disposta dal G.U. in alternativa al set supplementare che avrebbe dovuto essere disputato, lo si sottolinea, con intervallo di 5 minuti dalla fine della gara.*

- *indipendentemente dai punti 1 e 2, il regolamento gare federale, all'art. 13, (rinunce durante il campionato), prevede al comma 1: "l'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato subisce la perdita della partita e la penalizzazione di 3 punti in classifica....". Detto articolo non pone eccezioni in merito alle fasi di campionato, nella fattispecie "semifinale". Si lamenta pertanto la presunta erroneità del provvedimento del G.U. anche nella parte in cui, non applicando integralmente l'art. 13, comma 1 citato, ritiene la parità di punteggio in classifica tra le squadre Volley Castellana e Più Sport Vicenza, andando così a superare l'at. 28 del regolamento prov.le, in quanto veniva a mancare il requisito fondamentale per poter applicare l'art. 28 stesso. La squadra U/13 femminile della Società Volley Castellana, infatti, avrebbe ottenuto in quell'occasione il primo posto del proprio girone di semifinali, andando si a distanziare di 3 punti rispetto al Più Sport Vicenza."*

Sulla scorta di quanto precede il sodalizio appellante domandava “*il riconoscimento al diritto di accedere alla fase finale per il primo/secondo posto del campionato provinciale, con relativa disputa della gara*”.

3. All’udienza di discussione tenutasi in data 17.5.2007 - cui nessuno presenziava per la Volley Castellana - il procedimento veniva trattenuto in decisione.

OSSERVA

Nella fattispecie all’esame, il perfetto equilibrio del risultato sportivo registrato all’esito delle semifinali si è venuto a determinare non già per effetto dell’andamento delle gare sul campo, ma, quanto alla partita di ritorno, solo a posteriori e in sede di omologa, ovvero a seguito dell’intervento del GUP che a distanza di cinque giorni, accertata la mancata disputa dell’incontro causa assenza della Più Sport Vicenza, ha irrogato a carico di quest’ultima la sanzione della perdita della gara con il risultato peggiore (0-3 / 0-75).

E’ perciò assai evidente che, in una situazione siffatta, al momento in cui le squadre e l’arbitro si allontanavano dall’impianto di gioco, non essendovi certezza alcuna rispetto alle decisioni che il Giudice sarebbe andato ad assumere (l’assenza in campo poteva infatti non essere addebitabile a fatto e colpa del sodalizio ospitante che comunque, dal canto suo, avrebbe avuto ventiquattro ore di tempo per dare corso al rimedio previsto ex art. 23 n. 3 R. Gare) l’esatta parità del risultato sportivo che ne sarebbe scaturito - e con essa la necessità o meno di disputare il set di spareggio previsto dall’art. 28 del Regolamento provinciale - non era né poteva essere immediatamente percepibile.

Va poi rilevato che il set di spareggio per sua stessa natura, suffragata *ad abundantiam* dal tenore testuale della norma, richiede e presuppone la disputa della partita che lo precede, rappresentando lo strumento attraverso il quale legislatore federale, a parità di risultati, ha inteso individuare non già e non solo il vincitore della partita stessa ma del turno (in questo caso di semifinale) inteso nel suo complesso, potendo per tale ragione essere paragonato ai tempi supplementari, ai rigori o ad altri meccanismi consimili tipici di altre discipline sportive; meccanismi che però - è dato di comune esperienza - non possono tenersi, ripetersi e/o avere luogo, come appunto previsto dall’art. 28 R. provinciale, se non immediatamente a ridosso della gara cui accedono.

Ad ulteriore riprova sta il fatto che, nel caso di specie, le sanzioni previste dall’art. 13 R. Gare per l’ipotesi di assenza ingiustificata della squadra dal campo - pur nel combinato disposto con il successivo art. 23 - non potevano trovare completa applicazione, non essendovi modo o maniera di incamerare in tutto o in parte eventuali cauzioni né di attribuire al sodalizio assente, in aggiunta alla perdita dell’incontro, anche la penalizzazione di tre punti in classifica; ciò in quanto, al momento dei fatti, la fase del campionato a gironi (e classifica) era ampiamente terminata, versandosi invece - e già dal turno precedente (quarti di finale) - in quella successiva, a eliminazione diretta.

Ciò premesso, non essendovi una specifica norma di riferimento (si è visto infatti che, a vario titolo, sia l’art. 28 R. Provinciale sia gli artt. 13 e 23 R. Gare non erano applicabili o non erano applicabili *in toto* al caso di specie) la CAF ritiene che, nelle condizioni date, il GUP abbia assunto una decisione sostanzialmente corretta.

Egli infatti, dopo avere irrogato la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato peggior ed escluso l’applicabilità dell’art. 28 nella parte in cui prevedeva la disputa del set di spareggio, da un lato ha dato esecuzione al combinato disposto degli artt. 13 e 23 R.Gare nei limiti in cui potevano essere attuati e, dall’altro, in assenza di un preciso riferimento normativo, ha indetto lo svolgimento di una partita di spareggio, salvaguardando in tal modo sia l’interesse sportivo di entrambi i contendenti sia, più in generale, il principio in base al quale (cfr. art. 2 lett. a) dello Statuto vigente) scopo istituzionale della Federazione è innanzitutto la promozione e il potenziamento dello sport della pallavolo in tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale.

Ed invero, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, non può non essere rilevato che il procedimento all’esame riguarda atlete giovanissime (U13/F) il cui interesse precipuo - ferma restando la ovvia necessità di garantire il rispetto delle regole, se e in quanto applicabili nel senso anzidetto - è certamente quello di partecipare a un numero quanto maggiore di eventi, affinando in tal modo con la pratica le proprie capacità sportive, senza dimenticare che esse partecipano a un campionato definito “promozionale” dalla Guida Pratica per la stagione sportiva 2006/07; aggettivo, quest’ultimo, che le accomuna non agli atleti di vertice ma a quelli più piccoli (nati 2000-1999) impegnati nell’attività propedeutica.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l’atto di appello, mentre il fatto che il giudice a quo non abbia motivato il proprio convincimento in ordine alla mancata applicazione dell’art. 28 R. provinciale non esplica effetti sulla decisione, poiché quella adottata viene emendata in questa sede mediante integrazione della motivazione nei limiti che precedono.

P.Q.M.

La C.A.F., rigetta l’appello.

Dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Roma, 22 maggio 2007